

**CERTIFICATO**

**di cui all'articolo 4 della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca, come modificato dalla decisione quadro 2009/299/GAI**

a) Stati di emissione e di esecuzione:

Stato di emissione: .....

Stato di esecuzione: .....

b) Autorità giudiziaria che ha emesso la decisione di confisca

Denominazione ufficiale: .....

Indirizzo: .....

Numero di riferimento del fascicolo: .....

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città): .....

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città): .....

E-mail (se disponibile): .....


Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità giudiziaria: .....

Estremi della(e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell'esecuzione della decisione di confisca o, laddove applicabile, ai fini del coordinamento dell'esecuzione di una decisione di confisca trasmessa a due o più Stati di esecuzione, o ai fini del trasferimento allo Stato di emissione delle somme o dei beni provenienti dall'esecuzione (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax e, se disponibile, e-mail):

.....

.....

.....



c) Autorità competente per l'esecuzione della decisione di confisca nello Stato di emissione [se diversa dall'autorità giudiziaria di cui alla lettera b)]

Denominazione ufficiale: .....

Indirizzo: .....

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città): .....

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città): .....

E-mail (se disponibile): .....

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità competente per l'esecuzione: .....

Estremi della(e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell'esecuzione della decisione di confisca o, laddove applicabile, ai fini del coordinamento dell'esecuzione di una decisione di confisca trasmessa a due o più Stati di esecuzione, o ai fini del trasferimento allo Stato di emissione delle somme o dei beni provenienti dall'esecuzione (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax e, se disponibile, e-mail): .....

d) In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrativa delle decisioni di confisca nello Stato di emissione

Denominazione dell'autorità centrale: .....

Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome): .....


Indirizzo: .....

Numero di riferimento del fascicolo: .....

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città): .....

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città): .....

E-mail (se disponibile): .....



e) L'autorità o le autorità che si possono contattare [qualora siano state compilate la lettera c) e/o la lettera d)]:

Autorità di cui alla lettera b)  
 può essere contattata per questioni riguardanti: .....

Autorità di cui alla lettera c)  
 può essere contattata per questioni riguardanti: .....

Autorità di cui alla lettera d)  
 può essere contattata per questioni riguardanti: .....

f) Qualora la decisione di confisca faccia seguito a un provvedimento di blocco o di sequestro trasmesso allo Stato di esecuzione ai sensi della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio <sup>(1)</sup>, fornire le informazione pertinenti atte a individuare il provvedimento di blocco o di sequestro (data di emissione e di trasmissione del provvedimento di blocco o di sequestro, autorità a cui è stato trasmesso, numero di riferimento, se disponibile): .....

.....

.....

g) Quando la decisione di confisca è stata trasmessa a più di uno Stato di esecuzione, fornire le informazioni seguenti.

1. La decisione di confisca è stata trasmessa al seguente altro Stato/ai seguenti altri Stati di esecuzione (paese e autorità): .....

.....

.....

2. La decisione di confisca è stata trasmessa a più di uno Stato di esecuzione per i seguenti motivi (contrassegnare la casella pertinente):

2.1. Quando la decisione di confisca concerne uno o più beni specifici:

si ritiene che i diversi beni specifici oggetto della decisione di confisca siano ubicati in Stati di esecuzione diversi;

la confisca di un bene specifico comporta azioni in più di uno Stato di esecuzione;

si ritiene che un bene specifico oggetto della decisione di confisca sia ubicato in uno dei due o più Stati di esecuzione specificati;

2.2. Quando la decisione di confisca concerne una somma di denaro:

i beni in questione non sono stati bloccati ai sensi della decisione quadro 2003/577/GAI;


il valore dei beni che possono essere confiscati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto della decisione di confisca,

altro motivo/altri motivi (specificare): .....

.....

.....

(1) GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.



h) Informazioni relative all'identità della persona fisica o giuridica, contro la quale è stata emessa una decisione di confisca:

1. **Persona fisica**

Cognome: .....

Nome(i): .....

Cognome da nubile (se del caso): .....

Pseudonimi (se del caso): .....

Sesso: .....

Cittadinanza: .....

N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se possibile): .....

Data di nascita: .....

Luogo di nascita: .....

Ultimo indirizzo noto: .....

.....

Lingue che la persona in questione comprende (se note): .....

.....

1.1. Se la decisione di confisca concerne una somma di denaro:

Essa è trasmessa allo Stato di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):

a) lo Stato di emissione ha fondati motivi per ritenere che la persona fisica contro la quale è stata emessa la decisione disponga di beni o di un reddito nello Stato di esecuzione. Aggiungere le seguenti informazioni:

Motivi per ritenere che la persona disponga di beni/reddito: .....

.....

Descrizione dei beni della persona/della fonte del reddito: .....

.....

Ubicazione dei beni della persona/della fonte del reddito (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta): .....

.....

b) non sussistono fondati motivi, ai sensi del punto a), che permettono allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro cui può essere trasmessa la decisione di confisca, ma la persona contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risiede abitualmente nello Stato di esecuzione. Aggiungere l'informazione seguente:

Residenza abituale nello Stato di esecuzione: .....

.....

.....



1.2. Se la decisione di confisca riguarda beni specifici:

Essa è trasmessa allo Stato di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):

- a) i beni specifici sono ubicati nello Stato di esecuzione [cfr. lettera i)];
- b) lo Stato di emissione ha fondati motivi di ritenere che i beni specifici oggetto della decisione di confisca siano ubicati in tutto o in parte nello Stato di esecuzione. Aggiungere le seguenti informazioni:

Motivi per ritenere che i beni specifici siano ubicati nello Stato di esecuzione: .....

- c) non sussistono fondati motivi, ai sensi della lettera b), che permettono allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro cui può essere trasmessa la decisione di confisca, ma la persona contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risiede abitualmente nello Stato di esecuzione. Aggiungere l'informazione seguente:

Residenza abituale nello Stato di esecuzione: .....

2. Persona giuridica

Nome: .....

Tipo di persona giuridica: .....

Numero di registrazione (se disponibile) (1): .....

Sede statutaria (se disponibile) (1): .....

Indirizzo della persona giuridica: .....

2.1. Se la decisione di confisca riguarda una somma di denaro:

Essa è trasmessa allo Stato di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):


- a) lo Stato di emissione ha fondati motivi per ritenere che la persona giuridica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca possiede beni o un reddito nello Stato di esecuzione. Aggiungere le seguenti informazioni:

Motivi per ritenere che la persona giuridica disponga di beni/reddito: .....

Descrizione dei beni della persona giuridica giuridica/della fonte del reddito: .....

Ubicazione dei beni della persona giuridica/della fonte del reddito (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta): .....

(1) Se la decisione di confisca è trasmessa allo Stato di esecuzione perché la sede statutaria della persona giuridica nei cui confronti è stata emanata la decisione di confisca si trova in tale Stato, devono essere indicati il numero di registrazione e la sede statutaria.



- b) non sussistono fondati motivi, ai sensi del punto a), che permettono allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmessa la decisione di confisca, ma la persona giuridica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca ha la sua sede statutaria nello Stato di esecuzione. Aggiungere la seguente informazione:

Sede statutaria nello Stato di esecuzione: .....

.....

.....

2.2. Se la decisione di confisca riguarda beni specifici:

Essa è trasmessa allo Stato di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):

- a) i beni specifici sono ubicati nello Stato di esecuzione [cfr. lettera i)];
- b) lo Stato di emissione ha fondati motivi di ritenere che i beni specifici oggetto della decisione di confisca siano ubicati in tutto o in parte nello Stato di esecuzione. Aggiungere le seguenti informazioni:

Motivi per ritenere che i beni specifici siano ubicati nello Stato di esecuzione: .....

.....

.....

- c) non sussistono fondati motivi, ai sensi della lettera b), che permettono allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro cui può essere trasmessa la decisione di confisca, ma la persona giuridica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca ha la sua sede statutaria nello Stato di esecuzione. Aggiungere la seguente informazione:

Sede statutaria nello Stato di esecuzione: .....

.....

.....

i) Decisione di confisca

La decisione di confisca è stata pronunciata il (data): .....

.....

La decisione di confisca è passata in giudicato il (data): .....

Numero di riferimento della decisione di confisca (se disponibile): .....



## 1. Informazioni sul tipo di decisione di confisca:

## 1.1. Contrassegnare la(le) casella(e) pertinente(i) all'oggetto della decisione di confisca:

una somma di denaro:

importo dell'esecuzione nello Stato di esecuzione, indicando la valuta (cifre e lettere): .....

.....

importo totale oggetto della decisione di confisca con indicazione della valuta (cifre e lettere): .....

.....

bene(i) specifico(i):

descrizione dei beni specifici: .....

.....

ubicazione dei beni specifici (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta): .....

.....

.....

se la confisca di beni specifici comporta azioni in più di uno Stato di esecuzione, descrizione delle azioni da avviare: .....

.....

## 1.2. L'autorità giudiziaria ha deciso che il bene in questione (indicare la categoria/le categorie contrassegnando la casella pertinente/le caselle pertinenti):

i) è il prodotto di un reato, o l'equivalente, in tutto o in parte, al valore di tale prodotto,


ii) è lo strumento di tale reato,

iii) è passibile di confisca a seguito dell'applicazione da parte dello Stato di emissione di poteri estesi di confisca specificati nelle lettere a), b) e c). La decisione si fonda sul fatto che l'autorità giudiziaria, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinta che il bene in questione sia il provento di:

a) attività criminose della persona condannata, commesse durante un periodo anteriore alla condanna per il reato in questione, ritenuta ragionevole dall'autorità giudiziaria nelle circostanze della fattispecie;

b) analoghe attività criminose della persona condannata commesse durante un periodo anteriore alla condanna per il reato in questione, ritenuta ragionevole dall'autorità giudiziaria nelle circostanze nelle circostanze della fattispecie; o

c) attività criminose della persona condannata quando si stabilisce che il valore del bene è sproporzionato al reddito legittimo della persona condannata stessa;



- iv) è passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni riguardanti i poteri estesi di confisca previste dalla legislazione dello Stato di emissione.

Se sussistono due o più categorie di confisca, fornire precisazioni su quale bene è stato confiscato in relazione a ciascuna categoria: .....

.....

2. Informazioni sul reato o i reati che hanno dato luogo alla decisione di confisca

2.1 Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il reato o i reati che hanno dato luogo alla decisione di confisca sono stati commessi, inclusi tempo e luogo:

.....

.....

.....

.....

2.2. Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati che hanno dato luogo alla decisione di confisca e disposizioni di legge/ codice applicabili sulla cui base è stata emessa la decisione:

.....

.....

.....

.....

.....

2.3 Se applicabile, contrassegnare il reato o i reati seguenti, cui si riferiscono i reati di cui al punto 2.2, qualora essi siano punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni:

- partecipazione a un'organizzazione criminale,
- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- corruzione,
- frode, compresa quella che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,



- riciclaggio di proventi di reato,
- falsificazione di monete, tra cui l'euro,
- criminalità informatica,
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furti organizzati o con l'uso di armi,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffa,
- racket ed estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- stupro,
- incendio doloso,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento di aereo/nave,
- sabotaggio.



- 2.4. Qualora il reato o i reati che hanno dato luogo alla decisione di confisca, individuati al punto 2.2 non siano contemplati al punto 2.3, fornire una descrizione circostanziata del reato o dei reati in questione (compresa l'effettiva attività criminosa in questione e non, per esempio, la qualificazione giuridica): .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

j) Procedimento concluso con la decisione di confisca:

Pregasi indicare se l'interessato è comparso personalmente al processo concluso con la decisione di confisca:

1.  Sì, l'interessato è comparso personalmente al processo concluso con la decisione di confisca.
2.  No, l'interessato non è comparso personalmente al processo concluso con la decisione di confisca.
3.  Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi:
  - 3.1a. l'interessato è stato citato personalmente il ... (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo concluso con la decisione di confisca ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;  
OPPURE
  - 3.1b. l'interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo concluso con la decisione di confisca, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;  
OPPURE
  - 3.2. essendo al corrente della data fissata, l'interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;  
OPPURE
  - 3.3. l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione di confisca il... (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e:
    - l'interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;  
OPPURE
    - l'interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.
4. Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:  
... ..»



## k) Conversione e trasferimento di beni

1. Se la richiesta di confisca concerne un bene specifico, pregasi indicare se lo Stato di emissione acconsente a che la confisca nello Stato di esecuzione assuma la forma di una richiesta di pagamento di una somma corrispondente al valore del bene:

sì

no

2. Se la decisione di confisca concerne una somma di denaro, pregasi indicare se i beni, diversi dal denaro, ottenuti dall'esecuzione della decisione di confisca possono essere trasferiti nello Stato di emissione:

sì

no

## l) Misure alternative, compresa la pena privativa della libertà

1. Pregasi indicare se lo Stato di emissione autorizza lo Stato di esecuzione ad applicare misure alternative qualora non sia possibile eseguire la decisione di confisca, totalmente o in parte:

sì

no

2. In caso affermativo, pregasi indicare quali sanzioni possono essere applicate (tipo di sanzioni e livello massimo):

detenzione (periodo massimo): .....

lavori di pubblica utilità (o equivalenti) (periodo massimo): .....


altre sanzioni (descrizione): .....

.....

## m) Altre circostanze pertinenti (facoltativo): .....

.....

.....



n) Il testo della decisione di confisca è allegato al certificato.

Firma dell'autorità che emette il certificato e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte: .....

Nome: .....

Funzione (titolo/grado): .....

Data: .....

Timbro ufficiale (se disponibile):

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

– L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

– L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

– La decisione 2006/783/GAI è pubblicata nella G.U.U.E. 24 novembre 2006, n. L 328.

– Il testo dell'art. 9 della legge 7 ottobre 2014, 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 2014, n. 251, è il seguente:

«Art. 9 (Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, secondo le procedure e i criteri direttivi di cui agli articoli 31, commi 2, 3, 5 e 9, e 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

b) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;

c) prevedere che, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), punto iii), della decisione quadro, la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ovvero per le confische disposte ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

d) prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente;

e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se necessario, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità;

f) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano nel territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;

g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere e) e f), adeguate forme di comunicazione e di informazione nei confronti del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

h) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;

i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;

